

- annullare o ridurre l'importo dell'ammenda inflitta; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione C(2014) 2139 final, del 2 aprile 2014, caso AT.39610 — Cavi elettrici.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce otto motivi.

1. Con il primo e con il secondo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel concludere che la ricorrente ha preso parte alla violazione nel periodo dal 1° ottobre 2001 al 28 gennaio 2009.
2. Con il terzo e con il quarto motivo essa sostiene che l'applicazione da parte della Commissione del punto 18 degli Orientamenti per il calcolo delle ammende ⁽¹⁾ viola i principi di proporzionalità e di pari tutela, in quanto i) avvantaggia in maniera sproporzionata i produttori europei di cavi elettrici e ii) non riconosce significative differenze tra i diversi produttori per quanto riguarda la gravità dell'infrazione.
3. Con il quinto motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell'attribuire alla ricorrente, ai fini del calcolo dell'ammenda da infliggere, vendite realizzate dai suoi azionisti.
4. Con il sesto motivo essa sostiene che la Commissione ha erroneamente aumentato la proporzione del valore delle vendite da considerare basate sulla quota di mercato combinata delle parti.
5. Con il settimo motivo essa sostiene che la Commissione ha commesso un errore non applicando una riduzione per circostanze attenuanti.
6. Con l'ottavo motivo la ricorrente invita la Corte a far uso della sua competenza giurisdizionale estesa al merito riducendo l'ammenda in misura significativa.

⁽¹⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006 C 210, pag. 2).

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-424/14)

(2014/C 303/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negarle l'accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 3 aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028887;

- ordinare alla Commissione di sostenere le spese della ricorrente, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione che nega l'accesso al rapporto di valutazione di impatto della Commissione, nonché al parere del comitato di valutazione di impatto sull'accesso alla giustizia in materia ambientale riguardante il recepimento del terzo pilastro della convenzione di Aarhus nell'ordinamento dell'Unione europea e degli Stati membri

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾ non è applicabile e che la Commissione ha omissso la motivazione. Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente interpretato ed applicato l'eccezione all'accesso ai documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, in quanto i documenti richiesti dovrebbero essere distinti da quelli rientranti nel processo decisionale della Commissione. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha omissso di motivare perché sia applicabile l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma.
2. Secondo motivo, in via subordinata, vertente su un'errata applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e sull'omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque omissso di dimostrare che l'accesso ai documenti richiesti avrebbe messo a rischio il processo decisionale e non ha fornito un chiarimento specifico a tal riguardo.
3. Terzo motivo, in via subordinata, vertente su un'errata applicazione della nozione di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e sull'omessa motivazione. La ricorrente sostiene che anche se l'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, fosse applicabile, la Commissione avrebbe comunque erroneamente interpretato ed applicato la nozione di interesse pubblico prevalente ed omissso di dimostrare che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente che avrebbe favorito l'accesso ai documenti richiesti. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato tale punto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto l'11 giugno 2014 — ClientEarth/Commissione

(Causa T-425/14)

(2014/C 303/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della convenuta di negarle l'accesso ai documenti richiesti in applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, comunicata alla ricorrente il 1° aprile 2014 con una lettera avente il riferimento SG.B.4/LR/rc — sg.dsg2.b.4(2014) 1028888;